



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

TOANI

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. *0004271*

23 GEN. 2007

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottotasc. _____

Modugno, 23 gennaio 2007

Al Sindaco

Al Dirigente I Settore

SEDE

OGGETTO: Relazione in merito alla iscrizione elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Bari del dipendente Digennaro Francesco, nonché in merito al conferimento di incarichi professionali.

La presente relazione è stata inviata alle SS.VV. a mezzo di procedura riservata sia al fine di garantire la riservatezza e tutela delle persone interessate, sia per la particolare delicatezza della questione.

A seguito delle opportune verifiche ed approfondimenti svolti dalla scrivente, anche in conseguenza della particolare attenzione rivolta dalla Corte dei Conti all'attività di questo Ufficio, in merito alla questione individuata in oggetto, si rappresenta alle SS.VV. in indirizzo quanto segue.

Il dipendente Digennaro Francesco, attualmente assegnato all'Ufficio Legale, risulta iscritto all'elenco speciale degli avvocati a far data dal 30 gennaio 1997 a seguito di "dichiarazione" rilasciata dal Dirigente I Settore p.t., Dott. Mario Silecchia, in cui si attesta semplicemente che, il suddetto dipendente, è assegnato all'Ufficio Legale (doc.1).

Detta dichiarazione è stata rilasciata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento del Trattamento giuridico ed economico del personale del 7 dicembre 1994, il quale testualmente recita : " *Per il patrocinio legale e per la redazione di progetti o elaborati complessi, quando la potenzialità operativa del Servizio e della Struttura competente sia completamente assorbita dall'attività d'istituto, il Sindaco ha facoltà di affidare specifici incarichi a dipendenti comunali in possesso delle prescritte professionalità, abilitazioni ed iscrizioni agli albi rispettivi* " (doc.2).

Detta previsione regolamentare, pur se ispirata da chiari intenti di economia e di sfruttamento delle professionalità interne, si pone in contrasto con il divieto espressamente previsto dal R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 (istitutivo dell'ordine degli avvocati e costituente legge professionale tuttora in vigore), il cui art. 3, comma 2, recita: " L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni.....(doc.3).

Unica eccezione a siffatto divieto è prevista, nel medesimo articolo, per gli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti sopra indicati, i quali sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

Il dipendente in oggetto, è bene precisarlo, è stato assunto da questo Ente come addetto alla registrazione dati ed è attualmente in possesso della categoria C (ex 6^a q.f.) in qualità di istruttore.

Il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio della professione sono elementi del tutto estranei alla sua qualifica all'interno dell'Ente poiché la figura giuridica di avvocato dell'Ente stesso è ricoperta esclusivamente dalla sottoscritta, a seguito di pubblico concorso. La circostanza che il suddetto dipendente sia assegnato all'Ufficio Legale, con provvedimento revocabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione, non costituisce motivo per identificare lo stesso quale " avvocato dell'Ente " e che, soprattutto, legittimi lo stesso ad iscriversi, con tale qualità, all'elenco speciale degli avvocati.

Non si può non sottolineare il comportamento del dipendente che, avvalendosi di un semplice atto di destinazione all'ufficio legale, l'abbia utilizzato come autorizzazione per iscriversi, senza titolo, all'elenco riservato ai " legali dell'Ente " in senso proprio.

Come ha chiarito sia il legislatore, sia la stessa giurisprudenza ormai pacifica, per essere iscritto all'elenco speciale degli avvocati è necessario che il dipendente sia destinato presso l'ufficio legale a svolgere espressamente tale attività professionale e che sia inquadrato, presso tale ufficio, con detta qualifica (cioè di **avvocato dell'Ente**); mentre, al contrario, non è configurabile alcun diritto quando la destinazione all'ufficio legale sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che l'ha disposta (Cassazione Sezioni Unite, sent. 6/7/2005 n. 14213). (doc.4)

Pertanto, essendo il dipendente Digennaro assegnato all'ufficio legale ed inquadrato come istruttore cat. C (e non come avvocato dell'Ente) non risulta titolare di alcun diritto all'iscrizione all'elenco speciale, anche in considerazione del fatto che, detta assegnazione, è revocabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione.

Inoltre, è appena il caso di evidenziare che la figura dell'Avvocato dell'Ente, è inquadrata all'interno della Categoria D 3 (ex 8^a q.f.), quindi superiore alla qualifica posseduta dal Digennaro.

E' agevole, a questo punto, considerare che, lasciando così le cose, il dipendente verrebbe abilitato a svolgere un'attività appartenente ad una qualifica diversa e per la quale è stato espletato un pubblico concorso.

Inoltre, l'Ente opererebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti di altre dipendenti comunali, quali l'avv. Angela Straziota e l'avv. Valeria De Pasquale che, a seguito dell'assunzione presso questo Comune, hanno regolarmente provveduto ad inoltrare, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Bari, istanza di cancellazione dall'albo.

Vi è di più.

Sul piano normativo si evidenzia che, con la L. 23/12/1996 n. 662, si prevedeva quanto segue.

L'art. 1, comma 56 di detta normativa disponeva che “le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno” (doc.5).

Il successivo comma 56 bis stabilisce che “ Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione agli albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 (cioè i dipendenti pubblici).....**Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione**” (doc.6).

Esaminando il testo della normativa, astenendoci da qualsiasi valutazione discrezionale, risultano evidenti due elementi oggettivi :

- 1) L'art. 56 consentiva l'iscrizione all'albo professionale (non all'elenco speciale) a quei dipendenti che avevano un rapporto di lavoro part- time e che, quindi, nelle restanti ore della giornata potevano esercitare la libera professione al di fuori dell'Ente ed in favore di privati (articolo abrogato dalla L. 339/2003 di seguito citata) ;
- 2) gli stessi dipendenti, ai sensi dell'art. 56 bis di conseguenza, non potevano ricevere incarichi dall'Ente pubblico, a maggior ragione da quello di appartenenza.(articolo abrogato dalla L. 339/2003 di seguito citata).

Ciò posto, nel caso di specie, risulta che :

- 1) il dipendente Digennaro è iscritto all'albo speciale e non a quello ordinario, senza titolo;
- 2) non ha mai chiesto di svolgere attività lavorativa part- time, come invece richiesto dalla normativa ora citata per l'esercizio della professione;
- 3) non poteva, comunque, ricevere incarichi da una pubblica amministrazione.

Pertanto, pur volendo argomentare che l'iscrizione del dipendente sia avvenuta nel vigore della normativa del 1996, si evince che:

- 1) il dipendente, previa richiesta di lavoro part – time (mai fatta), avrebbe dovuto essere iscritto nell'albo ordinario e non in quello speciale, poiché riservato agli avvocati dell'Ente;
- 2) il richiamato art. 20 del regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale non poteva prevedere il conferimento di incarichi legali al dipendente, poiché palesemente escluso dalla normativa nazionale ora citata.

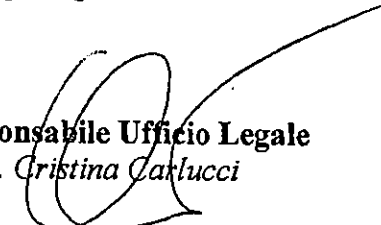
Con la L. 25 novembre 2003 n. 339, art.1, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 56, 56 bis della Legge 662/1996 non si applicano agli avvocati, per i quali restano fermi i limiti ed i divieti di cui al Regio Decreto Legge n. 1578/1933 in cui, come sopra già esaminato, si stabilisce l'incompatibilità assoluta tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense, con la sola eccezione, si ribadisce, per gli Avvocati dell'Ente(doc. 7).

Alla luce di tutto quanto sinora evidenziato si rappresenta alle SS.VV. la necessità di invitare formalmente il dipendente a provvedere, in via immediata, alla cancellazione dall'elenco speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari e, di conseguenza, acquisire dallo stesso dipendente formale dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 L. 339/2003, circa il mantenimento del rapporto di pubblico impiego o l'opzione per l'esercizio della libera professione.(doc.8).

Inoltre, alla stregua di tutto quanto analizzato ed esposto, si invitano le SS.VV. a provvedere alla revoca degli incarichi, a qualsiasi titolo conferiti al dipendente, soprattutto al fine di eliminare ogni profilo di illegittimità sussistente.

Nel rappresentare sin d'ora ampia disponibilità della scrivente per ogni chiarimento in merito si porgono Distinti Saluti

Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

1

1° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

Prot. n. 31217

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE INC.

Letta l'istanza del 04.10.1976 a firma del Dott. DIGEMNARO FRANCESCO;

Esaminati gli atti d'ufficio;

DICHIARA

che il Dott. Francesco DIGEMNARO, nato a Bari l'8 marzo 1959 e residente a Modugno in via PD n. 10, assunto in servizio di ruolo dall' 8.10.1970, è assegnato in via esclusiva e permanente presso l'Ufficio Legale comunale, istituito con regolare provvedimento, per la cura e l'espletamento delle pratiche connesse e conseguenti ai compiti istituzionali dell'Ufficio Legale.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati e Procuratori presso il Tribunale di Bari.

Modugno, 04/10/76

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE INC.
Dott. Mario Zierchia

P. a.
4/10/76

2

ALLEGATO DELL'ALBA 25 - 57/95
in originale
1994

Comune di Modugno

COMUNE DI MODUGNO	
034325	0701C94
CAT	CL FASC ..

REGOLAMENTO

del

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE



Novembre 1994

[Handwritten signature]

2. Le valutazioni della Commissione devono essere notificate all'interessato, a cura del Presidente, assegnando allo stesso quindici giorni per presentare le proprie osservazioni in merito.

3. Il Segretario Generale, raccolti gli atti di cui sopra, cura la predisposizione del provvedimento per l'adozione da parte del Sindaco.

Art. 19 - Vacanza del posto o sostituzione temporanea del Dirigente di Settore

1. Alla vacanza del posto o sostituzione temporanea del Dirigente di Settore provvede il Segretario Generale con l'osservanza delle altre modalita' previste dal precedente art. 7.

2. Il Segretario Generale, in via primaria, individua per ciascun Settore altro Responsabile apicale chiamato a sostituire in via generale il Dirigente, ogni qualvolta non possa provvedersi a una delega speciale da parte di questi.

Art. 20 - Professionisti dipendenti comunali

1. Per il patrocinio legale e per la redazione di progetti o elaborati complessi, quando la potenzialita' operativa del Servizio e della Struttura competente sia completamente assorbita dall'attivita' di istituto, il Sindaco ha facolta' di affidare specifici incarichi a dipendenti comunali in possesso delle prescritte professionalita' abilitazioni ed iscrizioni agli albi rispettivi.

2. All'accertamento della situazione di cui al comma 1 provvede il Segretario Generale.

R.D.L. 27-11-1933 n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1934, n. 24).

(giurisprudenza di legittimità)

3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario ⁽⁶⁾.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo ⁽⁷⁾.

(6) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 22 gennaio 1934, n. 36. La lista civile, di cui al secondo comma del presente articolo, consisteva nell'assegnazione annua nel bilancio dello Stato di una somma a favore del Re: l'istituto è da intendersi soppresso a causa della mutata forma



AVVOCATO E PROCURATORE

Cass. civ. Sez. Unite, 6 luglio 2005, n. 14213

L'iscrizione nell'elenco speciale (annesso all'albo) di cui all'art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.

Cass. civ. Sez. Unite, 06-07-2005, n. 14213 (rv. 583794)

Cons. Ord. Avvocati Messina c. Rizzo e altri

FONTI

Mass. Giur. It., 2005

CED Cassazione, 2005

L. 22/01/1934 n. 36, epigrafe

AVVOCATO E PROCURATORE

Cass. civ. Sez. Unite, 6 luglio 2005, n. 14213

L'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, ultimo comma, lettera b), del *R.D.L. n. 1578 del 1933*, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente comma 2, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.

Cass. civ. Sez. Unite, 06-07-2005, n. 14213

Cons. Ord. Avvocati Messina c. Rizzo e altri

FONTI

Guida al Diritto, 2005, 34, 58

R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, art. 3

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

5

L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ^{(21) (22) (23)}.

(21) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001,

(6)

L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

56-*bis*. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ^{(24) (25)}.

(24) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-*bis*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001; n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-*bis*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.



L. 25-11-2003 n. 339

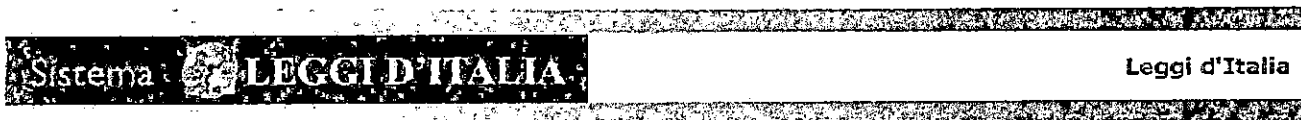
Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2003, n. 279.

1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

(8)



L. 25-11-2003 n. 339

Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2003, n. 279.

2. 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza

[Torna indietro](#) - [Nuova ricerca](#) - © copyright - record n. 1756

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 giugno 2001, n. 189 - Pres. RUPERTO, Red. VARI - (giudizi promossi con undici ordinanze del Consiglio nazionale forense, emesse il 23 settembre 1999 (n. 10 ordinanze) e il 28 ottobre 2000, rispettivamente iscritte ai nn. da 348 a 357 e al n. 854 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001; nella presente rivista erano state pubblicate la ordinanza del C.N.F. 23 settembre 1999 n. 348 (http://www.lexitalia.it/vari/cnf_2000-348.htm) e la ordinanza 28 ottobre 2000 n. 854) (http://www.lexitalia.it/vari/consnazfor_2000-854.htm). (dichiara infondata la q.l.c. dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precisando i limiti che incontrano i dipendenti in regime part time per l'esercizio della professione forense).

Pubblico impiego - Rapporto di lavoro part time - Disciplina prevista dall'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Omessa previsione di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e la condizione di pubblico dipendente - Questione di costituzionalità - Infondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - sollevate dal Consiglio nazionale forense in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione - nella parte in cui rimuovono l'incompatibilità tra l'attività di dipendente pubblico part-time e l'esercizio di tutte le professioni intellettuali, e, più in particolare, nella parte in cui prevedono l'abrogazione parziale delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e la condizione di pubblico dipendente (art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, infatti, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richiama il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense. Limiti che le ordinanze omettono, invero, di ponderare adeguatamente, solo ove si consideri che essi non vanno rinvenuti unicamente nel comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 (che contempla l'impossibilità di un conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del dipendente part-time e il contestuale divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione), ma anche nel comma 58 (che consente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse), e nel comma 58-bis del medesimo articolo (il quale riserva alle stesse amministrazioni pubbliche la potestà di indicare le attività "comunque non consentite" in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali").

Inoltre, il divieto posto dal comma 2-ter dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415 del 1998), il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza, finisce per prevedere un divieto ancora più restrittivo di quello discendente dal comma 56-bis, interpretato, infatti, nel senso che quest'ultimo riguardi esclusivamente gli incarichi professionali che non trovino assegnazione in base a procedure concorsuali di scelta adottate dall'amministrazione (v. in tal senso la circolare 18 luglio 1997 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica).

Per quanto riguarda poi i doveri propri della professione forense, non è dubbio che il diritto di difesa risulta garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato ed in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 cod. pen.).

istituzionale dello Stato.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949. Vedi, anche, l'art. 69, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright - record n. 14519

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 ottobre 2004, n. 6841 - Pres. Elefante, Est. Marchitello - Comune di Massa Marittima (Avv.ti Maceri e Tamburo) c. Papi (Avv.ti Grassi, Meschini Grassi e Presutti) e Prefetto p.t. della provincia di Grosseto (Avv.ra Stato) - (annulla T.A.R. Toscana, Sez. II, 27 dicembre 2000, n. 2685) (sull'applicabilità anche ai dipendenti ee.il. della decadenza prevista dal T.U. imp. civ. Stato nel caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale incompatibile e sull'irrelevanza di una precedente autorizzazione illegittima).

1. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Decadenza prevista dagli artt. 60 e 63 del T.U. imp. civ. Stato - Nel caso di svolgimento di attività lavorativa incompatibile - Applicabilità - Preventiva diffida - Necessità - Esistenza di una precedente autorizzazione illegittima - Irrilevanza.

2. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Decadenza prevista dagli artt. 60 e 63 del T.U. imp. civ. Stato - Nel caso di svolgimento di attività lavorativa incompatibile - Svolgimento di attività per conto della S.I.A.E. - E' incompatibile.

3. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Decadenza prevista dagli artt. 60 e 63 del T.U. imp. civ. Stato - Nel caso di svolgimento di attività lavorativa incompatibile - E' atto dovuto - Constatazione dell'inutile decorrenza del termine fissato nella diffida - Sufficienza - Motivazione sul pubblico interesse - Non occorre.

1. Legittimamente il Sindaco di un Comune, nel caso in cui venga a conoscenza che un dipendente si trova in una situazione di incompatibilità, diffida il dipendente stesso a far cessare tale situazione, ai sensi degli artt. 60 e 63 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, applicabili anche ai dipendenti degli enti locali (dopo l'abrogazione dell'art. 241 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383) (1); a tal fine non occorre che venga annullata una autorizzazione a svolgere l'attività stessa in precedenza illegittimamente assentita (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata dal CO.RE.CO.), essendo in facoltà dell'Amministrazione intervenire sulla situazione in atto per impedire che la incompatibilità in cui versa il proprio impiegato si protragga ancora per il futuro.

2. La S.I.A.E. non rientra tra gli enti indicati nell'art. 62 del D.P.R. n. 3 del 1957 per i quali un pubblico impiegato può svolgere attività lavorativa se debitamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza (né rientra tra gli enti pubblici locali per i quali l'art. 241 del T.U.L.C.P. del 3.3.1934, n. 383, consentiva l'autorizzazione da parte del Prefetto).

3. La decadenza dall'impiego prevista dall'art. D.P.R. 10.1.1957, n. 3, nel caso di mancata rimozione di una causa di incompatibilità, è consequenziale al solo infruttuoso decorso del termine stabilito dalla diffida a far cessare la situazione di incompatibilità e costituisce un atto dovuto, per il quale non occorre enunciare le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento del relativo provvedimento.

(1) Dispone l'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro".

La decadenza per lo svolgimento di attività lavorativa privata incompatibile con il rapporto di impiego pubblico, può essere disposta - ai sensi del successivo art. 63 - solo previa diffida a rimuovere la situazione di incompatibilità e solo nel caso in cui, spirato il termine assegnato, la causa di incompatibilità non sia venuta meno.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. I, parere 22-10-2003, n. 374403, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds1_2003-10-

http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&... 16/11/2006

22-1.htm (per la diffida a rimuovere una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente occorre che la situazione stessa risulti da una serie di atti e che il rapporto abbia una certa stabilità; fattispecie relativa a dipendente in congedo trovato nel negozio del fratello mentre sistemava la vetrina).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 7-6-2004, n. 3618, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-06-07-5.htm (sulla giurisdizione competente a decidere la controversie riguardanti gli atti con i quali la P.A. contesta al dipendente pubblico una situazione di incompatibilità e sulle ragioni per le quali sono previste cause di incompatibilità).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-10-20-4.htm

[* Inizio pagina](#)